



Citta' di Termoli

Provincia di Campobasso

**ORDINANZA
COPIA
N. 257 del 30-07-2024**

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 T.U.E.L. - DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO

IL SINDACO

PREMESSO che:

1. il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, come convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
2. il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, nel fissare il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali, riconosce, tuttavia, che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;
3. l'articolo 1, comma 2, della Legge 24 marzo 2012, n.27 secondo cui "[...] le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri [...]", ammettendo solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico;
4. la Corte Costituzionale, riepilogando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa nella sentenza n.220 del 09 luglio 2014, ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando sussistono comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

RICHIAMATO l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 che espressamente prevede al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "[...] Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche [...]";

VISTO che è compito dell'Amministrazione Comunale garantire la sicurezza e il decoro della città prevenendo quei comportamenti che incidono sulla qualità della vita, assicurando a tutti i cittadini una serena e civile convivenza e rimuovendo al contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici;

ATTESO che dagli esiti del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, tenutosi presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, il Sindaco del Comune di Termoli veniva invitato a legiferare in merito ponendo in

essere “[...] le misure necessarie atte a regolare i comportamenti irrispettosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, igiene, attenzione verso gli arredi urbani al fine di reprimere situazione di degrado per i residenti e per i turisti di tutto il territorio del Comune di Termoli [...]”;

VISTO che rimane compito dell'Amministrazione Comunale garantire la sicurezza ed il decoro della città prevenendo quei comportamenti che incidono sulla qualità della vita, assicurando a tutti i cittadini una serena e civile convivenza, adottando tutte le misure necessarie e di competenza;

ACQUISITE molteplici informazioni relative a situazioni di degrado riconducibile anche alle condotte degli avventori di alcuni locali e conseguenti all'assunzione di bevande alcoliche in maniera tale da pregiudicare il decoro urbano e delle pertinenze delle abitazioni e condomini privati;

ACCERTATO che l'emissione di misure di limitazione oraria della vendita di bevande alcoliche e il divieto di consumo delle stesse sulle aree pubbliche siano misure efficaci al fine di fronteggiare e contrastare comportamenti che acuiscono le problematiche del degrado di strada, inibendo la fruibilità degli spazi pubblici nonché la tranquillità delle persone;

PROVATO, inoltre che il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazione e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verifichino movimenti incontrollati di folla;

DEFINITO pertanto che le misure relative al divieto di consumo su aree pubbliche che quelle delle limitazioni dell'orario di vendita degli alcolici, sono pienamente coerenti con il quadro normativo e possono essere considerate strumenti efficaci di intervento nelle aree nelle quali i residenti e i cittadini lamentano le maggiori criticità rivolgendosi - con sempre maggiore frequenza - alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine;

CONSIDERATO che il provvedimento dell'ordinanza contingibile ed urgente risulta essere lo strumento normativo più veloce e tempestivo per poter intervenire rapidamente nella suddetta situazione di urgenza;

RICHIAMATE:

1. il Decreto Legge n.14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017;
2. il Decreto Legge n.201/2011 convertito dalla Legge n.214/2011;
3. la Legge 27/2012;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n 447;

VISTA la Legge Regionale 27.09.1999, n. 33;

VISTO l'art. 50 c.5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

1. su tutto il territorio comunale, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche ed analcoliche, di qualsiasi gradazione in contenitore di vetro dalle ore 19:00 alle ore 06:00 , dal giorno 01.08.2024 al 15.09.2024 , rivolto ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti di attività artigianali, circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, distributori automatici, venditori ambulanti, nonché durante le manifestazioni autorizzate, sagre e fiere, per il periodo e per i luoghi di svolgimento delle stesse, con esclusione del consumo effettuato nelle aree di consumo dei pubblici esercizi dove sono consentiti la somministrazione ed il consumo con il servizio al tavolo;
2. di obbligare i gestori delle relative attività di vigilare sul rispetto di queste prescrizioni assumendo ogni iniziativa utile al fine di rendere puliti gli spazi esterni, collocando contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché di rendere inutilizzabili arredi, tavoli, sedie durante i periodi di chiusura delle rispettive attività;

AVVERTE

Che, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e regolamenti in vigore, la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 113/2018 nel quale l'Art.35 ter prevede che la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti edittali da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 5000,00, con pagamento in misura ridotta di euro 1000,00 informando altresì che “[...] qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'Art.12, c,1 del D.L. n.14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il

responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'Art.16 della L. 689/1981 [...]"

DISPONE

- che la presente ordinanza entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio ed avrà durata fino al 15/09/2024;
- che le attività interessate dal presente provvedimento espongano la presente ordinanza in luogo ben visibile al pubblico;
- di trasmettere la presente ordinanza alla a S.E. il Prefetto di Campobasso, al Comando di Polizia Locale di Termoli ed alle altre Forze dell'Ordine e/o di Polizia operanti sul territorio per l'applicazione, i controlli e l'eventuale sanzionamento dei trasgressori, nonché la trasmissione all'ufficio stampa del Comune, perché ne venga data la massima diffusione mediatica;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al T.A.R. Regione Molise nel termine di 60 giorni, ai sensi ai sensi dell'articolo 3 ultimo comma della Legge 07 agosto 1990, n. 241, o, alternativamente, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R 24 novembre 1971, n.1199.

IL SINDACO

F.TO NICOLA ANTONIO BALICE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL SINDACO

NICOLA ANTONIO BALICE
